

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 333 del 29 agosto 2018

**R.D. 523/1904 Concessione terreno demaniale in destra fiume Canalbianco ad uso colture agrarie in loc.tà Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, Fg.8 ex-alveo per l'intera parte prospiciente i mapp. 61-58-228-227 e per la metà prospiciente i mapp. 56-275-53-52 NCT Comune di Rovigo, per complessivi mq 8.210,00. Pratica CB\_TE00045 Concessionario: LAGO GIUSEPPE Rinnovo**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Lago Giuseppe della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 238273 del 22.06.2018 e prot. n. 345767 del 23.08.2018; Scheda tecnica dell'Ufficio OO. II. fiume Canalbianco del 10.07.2018; Disciplinare n. 4814 del 24.08.2018

Il Direttore

VISTE le istanze prot. n. 238273 del 22.06.2018 e prot. n. 345767 del 23.08.2018 con le quali il Sig. LAGO GIUSEPPE (omissis) residente a (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione di terreno demaniale in destra fiume Canalbianco ad uso colture agrarie in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, Fg.8 ex-alveo per l'intera parte prospiciente i mapp. 61-58-228-227 e per la metà prospiciente i mapp. 56-275-53-52 NCT Comune di Rovigo, per complessivi mq 8.210,00;

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 10.07.2018;

CONSIDERATO che il Sig. LAGO GIUSEPPE ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.08.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. LAGO GIUSEPPE (omissis) residente a (omissis) la concessione di terreno demaniale in destra fiume Canalbianco ad uso colture agrarie in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, Fg.8 ex-alveo per l'intera parte prospiciente i mapp. 61-58-228-227 e per la metà prospiciente i mapp. 56-275-53-52 NCT Comune di Rovigo, per complessivi mq 8.210,00, con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.08.2018 iscritto al n. 4814 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario

a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

4. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 319,47 (trecentodiciannove/47) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti